



## CAPITOLO 2

F.S.R.

FONDO SOSTEGNO AL REDDITO LAVORATORI

### **AVANTI DIRITTO**

Per usufruire delle diverse prestazioni e/o sussidi erogati dall'Ente Bilaterale di cui al presente verbale, **il lavoratore deve :**

**1 - risultare in regola con il versamento delle quote contributive da almeno 3 mesi prima della data della domanda e l'azienda da almeno 12 mesi prima della data della domanda.**

**2 - Il lavoratore in forza con rapporto part time su due aziende, qualora presenti la medesima richiesta di contributo per entrambi i rapporti di lavoro si applicheranno gli importi e/o i tetti massimi previsti per il rapporto full-time.**

**NOTA:** Ai fini del presente regolamento per **part time** si intende un lavoratore con orario di lavoro settimanale (complessivo, in caso di rapporti con più aziende aderenti ad EBITT) fino a 35 ore.

### **MODALITA'**

Ogni domanda deve essere presentata tramite apposito modulo, **corredata del "Modulo privacy F.S.R. dipendenti" e degli allegati** richiesti.

#### **NOTA:**

**Accesso al fondo sostegno al reddito da parte dei lavoratori già beneficiari di altre coperture contrattuali**

I lavoratori e le aziende possono inoltrare singole domande di prestazioni, sussidi e contributi all'Ente Bilaterale soltanto se relativamente a tali prestazioni, sussidi e contributi non risultino già beneficiari di analoghi trattamenti da parte di altri istituti, enti o fondi che derivino da disposizioni contrattuali, fino ad esaurimento dei relativi trattamenti purché supportati dalla documentazione richiesta dagli accordi. Nel caso di parziale riconoscimento di trattamento da parte di altro istituto, ente o fondo contrattuale, E.bi.t.t. provvede a riconoscere la differenza se la domanda, pervenuta anche dopo i 60 giorni previsti, è supportata per la verifica dell'importo, da documentazione proveniente dall'altro istituto, ente o fondo. Tale documentazione dovrà essere utile a verificare la correttezza della richiesta e l'ammontare del residuo eventualmente erogabile da parte dell'Ente Bilaterale E.bi.t.t. .

### **MASSIMALI**

Il contributo massimo annuo erogabile, anche cumulando più prestazioni e/o sussidi, a favore di uno stesso Dipendente e/o nucleo familiare, **non potrà superare l'importo massimo pari a € 1.200,00.**

## **TEMPI DI PRESENTAZIONE PRATICHE**

Le domande dovranno essere presentate **entro 60 giorni** dal verificarsi della situazione che dà diritto alla prestazione.

**NOTA: Fatta eccezione** per l'erogazione denominata "Sussidio straordinario ai dipendenti in malattia oltre il 180° giorno" per la quale le domande dovranno essere presentate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui la prestazione si riferisce e saranno liquidate entro il successivo mese di aprile.

I 60 giorni di tempo per la presentazione della pratica devono considerarsi, per il Fondo Sostegno al Reddito, da quando si verifica la situazione o dalla data di pagamento dell'ultima rata della corrispondente spesa sostenuta;

In caso di chiusura per ferie o festività dell'Ente Bilaterale, la consegna può avvenire con:

- **posta elettronica a [info@ebitt.it](mailto:info@ebitt.it)** (in questo caso dovrà far seguito l'invio, tramite posta ordinaria, della richiesta in originale);
- **per Mail PEC a [ebitt@legalmail.it](mailto:ebitt@legalmail.it)** ;
- **posta ordinaria;**

Ogni anno, la Parti si incontreranno per determinare:

- l'entità del Fondo Sostegno al Reddito dei Lavoratori a disposizione per ogni singola prestazione e/o sussidio individuati per l'anno successivo; eventuali prestazioni e/o sussidi aggiuntivi a quelli già concordati; adeguamenti delle prestazioni e/o sussidi già concordati;
- gli stanziamenti per ogni tipo di prestazione.

Le domande presentate sull'apposita modulistica verranno analizzate dalla Commissione Paritetica e liquidate, in ordine cronologico di presentazione, da E.BI.T.T.

Le domande non accoglibili per esaurimento dei fondi disponibili in corso d'anno saranno oggetto di esamina entro il mese di gennaio dell'anno successivo, con trasferimento di risorse non utilizzate su altri capitoli del Fondo Sostegno al Reddito a favore dei dipendenti.

## **IMPORTANTE**

**Ai fini contabili l'importo relativo al contributo erogato NON va considerato, dal percettore (azienda), come ricavo da inserire in contabilità MA semplicemente una partita di giro a favore del dipendente.**

## **TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI**

### **1. PRESTAZIONI A SOSTEGNO DI MATERNITÀ E/O CONGEDI PARENTALI**

#### **Mod. F.S.R. 4.1**

#### **PERMESSI GIORNALIERI PER MALATTIA DEL FIGLIO**

Contributo economico a favore dei dipendenti che richiedano l'utilizzo di permessi giornalieri per malattia del figlio naturale/affidato/adottato fino agli 8 anni di vita dello stesso, così come previsto dall'art.47 D.Lgs.151/2001 per un massimo di 5 giornate all'anno. Il contributo economico a forfait è pari a €. 50,00 nel caso di orario di lavoro Full Time e pari a €. 30,00 nel caso di orario di lavoro Part Time per ogni giornata di assenza e per un massimo di 5 giornate annue.

#### **CONTRIBUTO A FORFAIT PER UN PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA**

Contributo economico annuo a forfait pari a €. 50,00 settimanali (full time) e €. 30,00 settimanali (part time) da erogarsi a favore di dipendenti che usufruiscono di un periodo di aspettativa non retribuita per gravi e documentati motivi familiari, ai sensi di quanto previsto dall'art.4 L. 53/2000, di una durata massima di 24 settimane continuative per prestare assistenza a familiari entro il 2° grado di parentela anche non conviventi.

#### **CONGEDI PARENTALI ASTENSIONE POST - FACOLTATIVA PER MATERNITÀ**

Alla lavoratrice con contratto di lavoro full time che, terminato il periodo di astensione facoltativa post-maternità di mesi 6 (sei), richieda e ottenga dall'azienda un periodo di astensione non retribuita fino al compimento dell'anno di vita del bambino, viene riconosciuto un sussidio per ogni figlio di euro 600,00 per un periodo massimo di mesi 3 (tre) di astensione non retribuita. Tale importo sarà riproporzionato in caso di periodo inferiore a 3 (tre) mesi. Il sussidio verrà erogato nella misura di 1/3 per un periodo minimo di assenza dal lavoro pari a 16 giorni di calendario

#### **CONGEDI PARENTALI NON INDENNIZZATI DALL'INPS**

Erogazione di una indennità giornaliera nei casi di periodi di congedo parentale per maternità facoltativa eccedente i 6 (sei) mesi, richiesti dal padre lavoratore in aggiunta al periodo richiesto dalla madre, o dal "genitore solo" cioè il genitore rimasto vedovo, o unico affidatario, o nei casi di abbandono, entro il terzo anno di vita del bambino o, in caso di adozione o affidamento, entro i primi 3 (tre) anni dall'ingresso in famiglia. Valore dell'indennità: euro 100,00 settimanali, per un massimo pro capite totale di euro 1.200,00, da suddividere in quote giornaliere sulla base di 6 (sei) giorni lavorativi settimanali. Termini di presentazione: entro 60 gg. successivi al termine del periodo richiesto, in costanza di rapporto di lavoro; entro 30 gg. successivi ai termine del periodo richiesto in caso di sopravvenuta cessazione del rapporto di lavoro.

### **2. CONTRIBUTO CENTRI ESTIVI**

#### **Mod. F.S.R. 5.1**

In caso di iscrizione a centri estivi, campi solari o altre strutture analoghe organizzati da enti o altri soggetti da parte di dipendenti di uno/a o più figli naturali e/o affidati e/o adottati di età compresa tra i 4 e gli 11 anni compiuti, nel periodo di sospensione estiva dell'attività scolastica, sarà riconosciuto un contributo economico pari al 30% delle spese complessivamente sostenute, fino al raggiungimento di un massimale pari a €. 200,00 complessivi per anno e per figlio, dietro presentazione di documentazione comprovante la spesa.

### **3. CONTRIBUTO SPESE PER ASSISTENZA FIGLI DISABILI**

#### **Mod. F.S.R. 6.1**

Sarà riconosciuto un contributo annuo pari a €. 500,00 quale concorso spese per l'assistenza a figli disabili con invalidità riconosciuta superiore al 45% (L.68/99) e non esercitante attività lavorativa nell'anno in cui si richiede il contributo. Il sussidio sarà concesso ad un solo genitore.

Il richiedente dovrà dichiarare, con autocertificazione, che il suddetto disabile è convivente e a carico del nucleo familiare in quanto non supera il limite fiscale di legge nell'anno in cui si richiede il contributo.

La domanda deve essere inoltrata su apposito modulo allegando: Estratto di nascita con indicazione di maternità e paternità, copia certificazione medica della persona disabile rilasciata da Ente Pubblico, copia delle buste paga degli ultimi tre mesi.

### **4. INSERIMENTO NIDO E/O SCUOLA MATERNA**

#### **Mod. F.S.R. 7.1**

L'Ente bilaterale erogherà ai dipendenti che per effettuare l'inserimento al nido o alla scuola materna di uno o più figli utilizzassero, dopo l'esaurimento dei permessi retribuiti previsti dai CCNL vigenti, più giorni di permessi non retribuiti preventivamente concordati con il datore di lavoro, un contributo pari a €. 50,00 se full time e €. 30,00 euro se part time per ogni giorno di assenza dal lavoro non retribuita, fino ad un massimo di €. 250,00 se full time e €. 150,00 se part time, complessivi per prestazione annua e per figlio. Alla domanda dovrà essere allegata copia della busta paga dalla quale risulti la fruizione dei permessi non retribuiti.

### **5. SUSSIDIO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI IN MALATTIA OLTRE IL 180° GIORNO**

#### **Mod. F.S.R. 8.1**

Ai dipendenti che intendano beneficiare, al termine del periodo di conservazione del posto di lavoro di 180 giorni, dell'ulteriore aspettativa non retribuita non superiore a 120 giorni, secondo le modalità previste dai rispettivi CCNL di settore al capitolo "Conservazione del posto", viene erogato un sussidio proporzionale al periodo di aspettativa e all'orario di lavoro dei contratti individuali per un importo massimo di €. 1.000,00 annuo.

La domanda dovrà essere inoltrata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello al quale la prestazione si riferisce, tramite apposito modulo allegando: copia dichiarazione dell'Azienda attestante la concessione della proroga dell'astensione al lavoro, copia dichiarazione dell'Azienda attestante il periodo di aspettativa effettivamente utilizzato, copia delle buste paga del periodo di malattia.

Il sussidio sarà pari ad €. 60,00 settimanali se full time e di €. 35,00 se part time.

### **6. PRESTAZIONI SANITARIE**

#### **Mod. F.S.R. 9.1**

Viene introdotto un sussidio a fronte di spese sanitarie sostenute direttamente dal dipendente relativamente al limite dell'importo sotto specificato, per:

- protesi oculistiche relative alle sole lenti (comprese lenti a contatto)
- protesi acustiche
- protesi ortopediche
- protesi dentistiche (compresi gli apparecchi ortodontici)
- detartrasi
- vaccino antinfluenzale

L'importo massimo erogabile nel biennio è pari a €. 200,00 per lavoratore.

## **7. CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI SANITARIE A FAVORE DEI FIGLI MINORI DI 18 ANNI**

### **Mod. F.S.R. 9.1**

Si estendono le prestazioni sanitarie previste per i lavoratori dipendenti, anche ai figli minori con una ulteriore provvidenza per un importo massimo di 200 euro per lavoratore, in un biennio, con le medesime modalità sopra riportate al punto 6.

## **8. CONTRIBUTO PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI MOD. 730**

### **Mod. F.S.R. 10.1**

Si prevede un rimborso per ogni lavoratore dipendente di un importo massimo di €.70,00 per spese sostenute a fronte della compilazione delle Dichiarazioni dei Redditi relative all'anno 2014, effettuate presso i CAAP delle associazioni di categoria e organizzazioni sindacali aderenti ad E.bi.t.t. (Lapam Confartigianato, Fisascat-CISL, CNA).

**~~NON FRUITIBILE DAL 2017~~**

## **9. FONDO SOSTEGNO REDDITO - CURE TERMALI**

### **Mod. F.S.R. 11.1**

Si prevede un contributo settimanale pari ad euro 100,00 a copertura delle spese di cura e alberghiere di vitto e alloggio strettamente collegate al numero di settimane di fruizione delle cure, per un massimo di 2 settimane annue (e conseguente massimo contributo annuo per lavoratore pari a euro 200,00). Il periodo di cure per il quale si chiede l'intervento non deve essere inferiore a 10 gg. continuativi.

Non sono consentite richieste di contributo in caso di soggiorno al di fuori di imprese esercenti attività alberghiera e per cure al di fuori di centri specializzati.

Le cure termali dovranno essere fruiti entro 90 gg. dalla prescrizione presso centri termali italiani riconosciuti e/o abilitati dal SSN nel territorio italiano.

Il rimborso è subordinato alla presentazione di copia della prescrizione rilasciata da un medico specialista della ASL o dal medico INAIL e dalla fattura delle spese sostenute.

La prescrizione deve indicare con esattezza il tipo e la quantità di cure. Qualora le cure vengano fruiti nella stessa Provincia di Modena il rimborso sarà ridotto ad euro 50,00 settimanali.

## **10. FISIOTERAPIA E GINNASTICA CURATIVA E/O RIABILITATIVA**

### **Mod. F.S.R. 11.1**

Si prevede un contributo a favore del rimborso ticket o spese sostenute per cicli di fisioterapia e/o ginnastica curativa/riabilitativa. Il contributo sarà di massimo euro 300,00 annui per lavoratore.

Le terapie dovranno essere fruiti entro 90 gg. dalla prescrizione medica presso centri specializzati italiani riconosciuti e/o abilitati dal SSN nel territorio italiano.

Il rimborso è subordinato alla presentazione di copia della prescrizione medica rilasciata da un medico specialista della ASL o dal medico INAIL e della documentazione di spesa sostenuta. La prescrizione deve indicare con esattezza il tipo e la quantità di cure.

## **11. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE TERAPIE "ANTIDIPENDENZE"**

### **Mod. F.S.R. 12.1**

Si prevede un contributo a favore del rimborso del ticket o spese mediche sostenute per cicli di terapie a sostegno del superamento di dipendenze ex Art. 2 comma 1 lettera d) punto 1) del DM 278/2000 a condizione che la richiesta sia concordata con il datore di lavoro per quanto attiene al periodo di aspettativa non retribuita dal lavoro.

E' previsto un contributo di euro 500,00 massimi per lavoratore e non ripetibili per la stessa tipologia di dipendenza e/o patologia. Il contributo verrà erogato dietro presentazione della relativa certificazione di frequenza della terapia, solo a conclusione della stessa e dietro presentazione di documentazione di spesa.

## **12. ASSEGNO DI STUDIO**

### **Mod. F.S.R. 13.1**

Il Fondo mette a disposizione per i figli a carico dei dipendenti un assegno di studio a seguito del conseguimento dell'attestato professionale per corsi triennali, diploma di scuola superiore o della laurea universitaria riconosciuti il cui importo potrà essere di euro 260,00 elevato a euro 500,00 in caso di conseguimento di laurea. I soggetti aventi diritto saranno i lavoratori il cui reddito nucleo Isee, valido al momento della presentazione della domanda, non sia superiore ad euro 60.000,00 annui.

Solo uno dei due genitori può richiedere detto contributo e una volta soltanto per ciascun figlio, a condizione che il reddito Isee non superi i 60.000 euro annui. I genitori non possono richiedere il contributo per lo stesso figlio.

La domanda deve essere inoltrata entro 60 giorni dal conseguimento del titolo di studio tramite apposito modulo, allegando:

- copia attestato, diploma o laurea, ovvero dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'istituto scolastico;
- copia certificazione Isee;
- copia delle ultime 3 buste paga del dipendente;
- Estratto di nascita con indicazione di maternità e paternità.

**NOTA:** Le risorse stanziare complessivamente per ogni anno dalla sottoscrizione dell'accordo, riferite a questa prestazione, e già comprese nell'importo complessivamente stanziato a copertura del FSR dei lavoratori, saranno pari a euro 3.000,00 (tremila) a carico del fondo sostegno al reddito stesso. Oltre tale limite di spesa le domande regolarmente presentate verranno considerate nell'abito delle risorse stanziare per l'anno successivo.

## **13. SPESE "LIBRI DI TESTO" AI LAVORATORI-STUDENTI**

### **Mod. F.S.R. 14.1**

Ai lavoratori studenti (purché non beneficiari di altre borse di studio o contributi regionali o statali) che frequentino corsi di scuola secondaria di secondo grado, università e di qualificazione professionale, statale o legalmente riconosciuta, della durata minima di 3 (tre) anni, sarà riconosciuto un contributo annuo di euro 200,00, per un massimo di 5 (cinque) anni, quale concorso spese per l'acquisto dei testi scolastici.

La domanda dovrà essere inoltrata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa, utilizzando l'apposito modulo corredato della seguente documentazione:

- copia attestato d'iscrizione anno scolastico in corso;
- autocertificazione attestante che il lavoratore non sia beneficiario di altre borse di studio;
- ricevuta fiscale o fattura dei libri di testo;
- ultime 3 buste paga;

## **14. SPESE PER LIBRI DI TESTO SCOLASTICI**

### **Mod. F.S.R. 15.1**

Si prevede un contributo pari al 50% del costo sostenuto dal lavoratore dipendente per l'acquisto presso librerie convenzionate (si veda l'elenco su [www.ebitt.it](http://www.ebitt.it)) di testi scolastici per i figli che frequentino scuole superiori o università, pubbliche o private.

La richiesta di contributo dovrà essere inoltrata entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa, utilizzando l'apposito modulo.

## **15. LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO**

### **Mod. DIPE - F.S.R. 1.3**

Si riconosce un contributo per i dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo senza diritto all'indennità di mobilità o all'indennità di mobilità in deroga. Detta prestazione sarà riconosciuta ed erogata con le stesse modalità già utilizzate nei precedenti Regolamenti 2005 e di cui agli Accordi relativi, fatta eccezione per gli importi in erogazione che a partire dal 1° gennaio 2008 sono così rivalutati:

### **Prestazioni – Contributo**

Contributo per i dipendenti pari a €. 100,00 per settimana se full time e a €. 50,00 per i part time licenziati per giustificato motivo oggettivo per un massimo di **6 settimane di disoccupazione per anno mobile**.

### **Modalità operative**

Si forniscono di seguito le istruzioni operative in merito alle procedure da seguire per il riconoscimento del contributo per i dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo senza diritto all'indennità di mobilità o all'indennità di mobilità in deroga.

(Tali indicazioni tengono conto delle disposizioni legislative e amministrative in vigore e rispondono alle procedure e ai criteri concordati con il Verbale di accordo del 9/1/03 e successive modificazioni).

Con decorrenza 1 Gennaio 2010 L'E.BI.T.T. - Fondo Sostegno al Reddito interviene a favore dei dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo nelle seguenti misure annuali (gennaio / dicembre):

- **€. 100,00** a settimana per i dipendenti a tempo pieno, per un massimo di 6 settimane;
- **€. 50,00** a settimana per i dipendenti a tempo parziale, per un massimo di 6 settimane.

Il contributo di cui sopra è dovuto ai dipendenti licenziati che permangono nello stato di disoccupati almeno 4 settimane. In caso di ricollocazione anticipata del dipendente la quota di cui sopra sarà erogata limitatamente al periodo di disoccupazione effettiva.

Pertanto il dipendente dovrà autocertificare il proprio stato di disoccupazione compilando il modulo allegato FSR 1.3.

L'azienda anticiperà al dipendente le quote di cui sopra e, entro 45 giorni dal mese successivo al licenziamento, dovrà inviare ad

E.BI.T.T. - Ente Bilaterale Terziario e Turismo MODENA - Fondo Sostegno al Reddito -  
Via Emilia Ovest, 775 - 41123 MODENA

### **la seguente documentazione (DA PRESENTARE A CURA DELL'AZIENDA):**

- Richiesta contributo (Mod. DIPE)
- Copia della lettera di licenziamento
- Autocertificazione (Mod. F.S.R. 1.3)
- Copia Buste paga nelle quali risulti il pagamento della prestazione
- Copia della ricevuta di pagamento a EBITT degli ultimi 2 semestri

**L'E.BI.T.T. provvederà a versare le quote di propria competenza, tramite accredito sul conto corrente a mezzo bonifico bancario, direttamente all'impresa interessata.**